


CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



FAQ RISPOSTE AI QUESITI

Tipologia contratto: accordo quadro, articolo 53, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Procedura: aperta articoli 3, comma 1, lettera sss), e 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016

Criterio: miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

- 1) **Art. 5 CAPITOLATO.** Chiediamo di poter ricevere le risultanze delle timbrature entro il 2 del mese successivo al fine di consentire il pagamento dei lavoratori nei termini di legge. In relazione all'attività di formazione, l'Agenzia ottempererà agli obblighi di cui al D.lgs 81/08 per quanto di propria competenza (art. 34 c.3 D.lgs 81/15);

Si conferma che le risultanze delle timbrature saranno trasmesse in termini quanto più celeri in un'ottica di leale collaborazione tra committente e fornitore.

2) **Art. 10 CAPITOLATO.**

1° capoverso. Chiediamo conferma che l'Ente si riferisce al personale diretto e non ai somministrati poiché su questi ultimi la direzione e coordinamento è in capo all'utilizzatore. Rispetto ai lavoratori segnaliamo che l'agenzia potrà chiedere delle autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000.

Si conferma.

11° capoverso. Lettere c) e d)

Chiediamo cortesemente a cosa si riferisce l'ente.

I riferimenti di cui alle lettere c) e d) contengono un refuso. Ad ogni modo le disposizioni si riferiscono rispettivamente al quarto capoverso e all'ultimo capoverso (lettera d) del medesimo articolo 10.

16° capoverso. Lettera d)

In relazione all'addestramento sull'utilizzo delle attrezzature segnaliamo cortesemente che solo l'utilizzatore, essendone proprietario, potrà fornire adeguata formazione ai somministrati sul corretto utilizzo delle stesse. Inoltre "[...]il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'Utilizzatore [...]". (ART. 35 C.4 D.Lgs 81/2015). Chiediamo di rivedere l'articolo e si chiede conferma che la formazione sulla sicurezza attiene quella di competenza dell'agenzia ex lege;

In coerenza con l'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 l'agenzia è tenuta ad informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, e ad erogare la formazione di base sulle attrezzature tipiche della mansione (videoterminale, telefoni fax, ulteriore strumentazione

elettronica), generalmente applicabili ai lavoratori in virtù delle relative declaratorie professionali, nonché sulle eventuali ulteriori attrezzature comunicate all'Agenzia in fase di emissione dell'Ordinativo di somministrazione, previa invio delle specifiche tecniche, ove necessario.

3) Art. 11 CAPITOLATO.

Considerato che l'azione disciplinare viene sollevata dietro segnalazione dell'utilizzatore, ogni parte, per quanto di propria competenza, dovrà assumersi i relativi oneri;

La disposizione non esclude detta eventualità.

4) Art. 12 CAPITOLATO.

Segnaliamo che la responsabilità verso terzi è in capo all'utilizzatore (art. 35 c.7) l'agenzia risponderà per danni ad essa imputabili. Chiediamo conferma che le sostituzioni avverranno, fuori dal periodo di prova, per giusta causa o a seguito di procedimenti disciplinari;

Si conferma.

5) Art. 17 CAPITOLATO.

Segnaliamo che il servizio di somministrazione lavoro prevede la non applicazione dell'art 26 D. Lgs. 81/08, non dovrà pertanto essere redatto alcun DUVRI. Infatti tale documento è richiesto solo in caso di appalto e non in caso di somministrazione di lavoro. Infatti sussiste una netta differenza tra i due istituti, così come evidenziato dalla Circolare n. 5 dell' 11/02/2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dove appunto è ribadito che il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari per eseguire l'opera, per l'esercizio del potere organizzativo e per l'assunzione del rischio che invece nella somministrazione non ci sono. In quest'ultima abbiamo, anziché un fare, un "dare" dove appunto la PA utilizza il somministrato secondo le proprie necessità adattandolo al proprio sistema organizzativo. Nell'appalto ci sono due o più parti che gestiscono un processo produttivo e quindi da lì l'eventuale rischio di interferenza tra le mie attività e quelle del processo produttivo in cui vado ad agire. La scrivente agenzia pone l'attenzione sul fatto che nel caso di somministrazione di lavoro questo non succede poiché il lavoratore viene immesso nel vostro "processo produttivo" nella vostra sfera di competenza nei vostri standard organizzativi di salute e sicurezza quindi non vi è alcun rischio da interferenza. Il soggetto che forniamo sarà sottoposto agli stessi standard di sicurezza dei vostri impiegati diretti, così come previsto dalla legge che D.lgs. 81/2008 e che sono a carico dell'utilizzatore. Chiediamo di stralciare l'articolo.

Non si conviene con la lettura proposta, poiché difforme dalle previsioni dell'art. 26 del D.lgs. 81/2008 che esplicitamente annovera i contratti di somministrazione. Il contratto di somministrazione lavoro è infatti suscettibile al contratto tipico disciplinato dall'articolo 1559 del codice, ed esplicitamente richiamato nell'art. 26.

6) Art. 20 CAPITOLATO.

In reazione alla polizza RCT, nel rispetto della Circolare Funzione Pubblica 9/2007 e Determina AVCP 100/2012 chiediamo l'ente accetti le polizze già accese dalla Scrivente Agenzia.

La disposizione non esclude detta possibilità.

7) Artt. 2 e 5 SCHEMA DI CONTRATTO.

Ci preme ricordare la specifica normativa di settore che prevede espressamente l'obbligo, da parte dell'utilizzatore, di sottoscrivere il contratto di somministrazione.

L'art 33 D. Lgs. 81/15 stabilisce in maniera chiara il contenuto del contratto ut supra.

E' evidente che non si può prescindere dalla stipulazione dello stesso, poiché il rapporto trilaterale che si incardina tra le parti è disciplinato, appunto, dal contratto di somministrazione e dal corrispondente contratto di prestazione, a cui è legato. Il lavoratore viene contrattualizzato a seguito della stipula del relativo accordo tra Agenzia e utilizzatore. L'assenza di una delle due scritture rende monco il rapporto. Per tali motivi riteniamo non tutelante per la Città Metropolitana di Firenze di limitarsi a stipulare un contratto generale con l'aggiudicatario poiché per la normativa di settore non è sufficiente.

Chiediamo pertanto di rivedere il capitolato sul punto nell'interesse di entrambe le parti, al fine di evitare contenziosi futuri, anche da parte dei lavoratori. Inoltre evidenziamo che non trattandosi di appalto non vi sarà mai l'esigenza di redigere il DUVRI e valutare eventuali rischi da interferenza.

Alla stipula del contratto quadro seguiranno gli Ordinativi di somministrazione ed il perfezionamento dei singoli contratti di somministrazione nelle forme richieste dalla legge.

8) Art. 4 SCHEMA DI CONTRATTO.

Riteniamo che il richiamo all'art 107 D.Lgs 50/16 non sia pertinente trattando di lavori e considerata la particolarità del servizio oggetto di gara

L'art. 107 prevede espressamente l'applicabilità ai servizi, in quanto compatibile, e sarà applicabile in caso di circostanze speciali aventi il carattere dell'eccezionalità.

6° e 7° capoverso.

Chiediamo conferma che l'ente si riferisce ai dipendenti diretti poiché per i somministrati la materia salute e sicurezza e formazione specifica è in capo all'utilizzatore (art 34 c. 3 D. Lgs. 81/15);

Si conferma.

9) Art. 8 SCHEMA DI CONTRATTO.

Chiediamo che i pagamenti vengano sospesi solo per la parte di fattura oggetto di contestazione

L'articolo si riferisce ad irregolarità "formali" della fattura, che dovranno essere sanate prima della liquidazione delle spettanze.

10) Art. 11 SCHEMA DI CONTRATTO.

chiediamo conferma che quando viene richiamata la normativa sulla sicurezza si riferisce a quella dei dipendenti diretti dell'agenzia e non dei somministrati. Chiediamo a quali oneri si riferisce l'ente al V capoverso.

Si conferma. Gli oneri si riferiscono all'impegno ed alle attività richieste al Fornitore per l'eventuale verifica in contraddittorio delle prestazioni.

Ricordiamo che il servizio di somministrazione lavoro presuppone un periodo di prova sul lavoratore, superato il quale si presume che l'attività dell'agenzia sia stata soddisfacente. Se nel

corso della missione il lavoratore dia adito ad osservazioni, si aprono i procedimenti disciplinari. Si chiede di rivedere l'articolo sui punti inerenti la verifica di conformità o di chiarirli.

Le prestazioni dedotte in contratto non si risolvono nella mera somministrazione, ma comprendono tutte i servizi e gli adempimenti connessi ed accessori, ivi compresi quelli offerti nella proposta tecnica dall'operatore economico, sicché la verifica di conformità ha portata generale e riguarda il contratto nel suo complesso.

11) Art. 12 SCHEMA DI CONTRATTO.

La cauzione definitiva è predisposta proprio per garantire l'inadempimento dell'aggiudicatario pertanto chiediamo che le penali non vengano decurtate dalla parte di fattura costituente rimborso del costo del lavoro; per quanto concerne i maggiori costi da rifondere riteniamo clausola eccessivamente onerosa considerato la presenza di una cauzione definitiva accesa a garanzia dell'adempimento. Chiediamo di stralciare il punto.

Si confermano le previsioni del contratto, che con riferimento alle penali consentono alla stazione appaltante di avvalersi anche della garanzia definitiva.

12) Art. 15 SCHEMA DI CONTRATTO.

Chiediamo conferma che comunque l'ente si riferisce a danni derivanti da inadempimenti accertati da cui risulti la responsabilità esclusiva dell'agenzia.

Si rimanda al primo capoverso dell'articolo, inequivocabile sul punto.

7° capoverso

Chiediamo chiarimenti sul punto (pagamento del premio della polizza dell'agenzia);

Si tratta di clausola a tutela della stazione appaltante, che potrà adempiere come terzo al mancato pagamento del premio, in alternativa alla risoluzione del contratto.

13) Art. 18 SCHEMA DI CONTRATTO.

Segnaliamo che l'esecuzione in danno appare clausola eccessiva onerosa visto che la cauzione definitiva è predisposta proprio per garantire eventuali inadempimento dell'aggiudicatario, così come l'addebito delle maggiori spese considerato che sussiste la possibilità di escussione della cauzione definitiva e lo scorrimento della graduatoria.

Si tratta di clausola generale legittimata dalla vigente disciplina.

14) Artt. 18 e 19 SCHEMA DI CONTRATTO.

Chiediamo che in caso di risoluzione/recesso per cause non imputabili all'Agenzia o al lavoratore, vengano fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto del diritto alla retribuzione (art 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e dell'obbligo di rimborso da parte dell'utilizzatore (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

Trattasi di fattispecie già prevista dall'art. 19 ("ferma restando la necessaria conclusione di ogni singolo Ordinativo di Servizio").

15) Art. 21 SCHEMA DI CONTRATTO.

Chiediamo a quanto ammontano le spese contrattuali.

L'importo definitivo delle spese contrattuali verrà comunicato in fase di stipula del contratto. Indicativamente i diritti di segreteria, i diritti di scritturazione del contratto, l'imposta registro e l'imposta di bollo forfettario, assommano ad Euro 2.027,91, a cui saranno da aggiungere i diritti di scritturazione per i documenti materialmente allegati (0,52 Euro a facciata) e l'imposta di bollo sugli stessi (16,00 Euro ogni 4 facciate/100 righe).

16) Chiediamo inoltre specifiche sui profili che verranno richiesti, oltre a quelli già esplicitati di Istruttore amministrativo, istruttore tecnico, funzionario amministrativo, funzionario tecnico. In particolare il numero di risorse che verranno inserite e le mansioni che dovranno svolgere ai fini di effettuare una relazione tecnica più corrispondente alle esigenze dell'Ente;

I profili indicati sono quelli che rispondono alle attuali esigenze dell'Ente e si è ipotizzata la richiesta iniziale di somministrazione di 8/9 unità. Il personale amministrativo sarà impiegato in progetti specifici per i quali è richiesto il possesso dei requisiti minimi indicati nel capitolato all'art. 8.

17) In relazione al criterio B3 (valutazione offerta tecnica) e all'art. 14 capitolato chiediamo di chiarire cosa intende l'ente per Responsabile della sicurezza, considerato che trattandosi di somministrazione lavoro e non di appalto "il lavoratore somministrato non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini dell'applicazione di normativa di legge o di contratto collettiva, fatta eccezione per quelle relative alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (art. 34 comma 3 D.lgs 81/15 e art. 22 CCNL Agenzie per il lavoro), pertanto l'utilizzatore è direttamente responsabile del corretto svolgimento delle attività connesse alla sicurezza, igiene e salute durante l'esecuzione del servizio. L'agenzia dispone di un Responsabile sicurezza interno, che si occupa della gestione della predetta nei locali del concorrente, ma non può intervenire su quelli del Cliente. Chiediamo pertanto di chiarire le eventuali attività che l'ente riterrà opportuno affidare al predetto, nel rispetto della normativa di settore, al fine di indicare la figura più adeguata o di stralciare, se lo riterrete opportuno, il relativo punto.

Il responsabile della sicurezza è figura fondamentale per la migliore gestione del contratto. Esso svolge tutte le prestazioni lui riferibili desumibili dagli atti di gara, con particolare riferimento alla formazione/informazione iniziale dei singoli lavoratori somministrati, nonché alla costante supervisione sul corretto adempimento alle prescrizioni normative sul tema in relazione al personale in forza alla sede operativa che verrà dedicata al servizio, nonché di tutto l'ulteriore personale in quest'ultimo a qualsiasi titolo impiegato.

IL RUP

Maria Cecilia Tosi